

COMUNE DI FORNI DI SOPRA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA SULL'INTERNO TERRITORIO COMUNALE DEGLI EFFLUENTI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Approvato con deliberazione del C.C. n°40 del 30-11-2012
Modificato con deliberazione del C.C. n.°12 del 13-03-2017

ART. 1 FINALITA'

1. E' intento di questa Amministrazione dotarsi di uno strumento che possa pianificare adeguate ed idonee modalità per lo spargimento delle deiezioni zootecniche sul territorio comunale al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni.
2. Questo regolamento è inoltre finalizzato a contenere anomali comportamenti circa lo spargimento di deiezioni zootecniche, al fine di evitare l'insorgere di qualsiasi fenomeno di disagio fra la popolazione.

ART. 2 NORMATIVA

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto delle norme di cui al Codice dell'Ambiente Testo coordinato del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 16-1-2008, n. 4; al D.M. 74/2006 e al codice di Buona condotta agricola approvato D.M. 19-4-1999.

ART. 3 REGOLAMENTAZIONI DELLE ATTIVITA'

1. La gestione e lo spargimento degli effluenti provenienti da allevamenti zootecnici (letame e liquami) a fini agronomici dovrà avvenire sull'intero territorio comunale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Si intende per "letame" le deiezioni animali provenienti da allevamenti su lettiere (paglia o altro materiale ligno-cellulosico) nonché le frazioni solide, grossolane, palpabili, ottenuto dal liquame attraverso processo di separazione meccanica.
3. Si intende per "liquame zootecnico" il materiale liquido costituito dalle deiezioni animali, dalle perdite di abbeveraggio e dalle acque di lavaggio proveniente da allevamenti zootecnici privi di lettiere o da insediamenti assimilabili, anche se sottoposto a trattamenti per accelerare i processi di manutenzione.
4. Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica.
5. Lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate, direttamente o senza processi di trattamento dei prodotti, alla alimentazione umana.
6. E' opportuno evitare lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli; **è vietato inoltre lo spandimento di liquami vicino pozzi e sorgenti.**
7. Lo spargimento del liquame dovrà essere eseguito in modo tale da riuscire il meno molesto possibile alla popolazione e durante i mesi caldi (da Maggio a **Luglio**) soltanto nelle prime ore del mattino e comunque non oltre le **07.00**.
8. E' fatto obbligo a chi effettua lo spargimento dei liquami e **letame** di provvedere, tempestivamente, alla pulizia della sede stradale che risulta imbrattata di materiale o terra.
9. Il Sindaco, fatta salva la facoltà di intervenire in via formale con proprio provvedimento, può chiedere al soggetto interessato la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal Settore Igiene Pubblica ed in caso di inadempienza si provvederà d'ufficio a spese a carico del soggetto interessato.

ART. 4 DIVIETI

1. Sul suolo agricolo è vietato, in tutto il periodo dell'anno, nei giorni festivi e prefestivi, e per tutto il mese di Agosto e nel periodo delle festività natalizie (dal 24 dicembre al 7 gennaio), lo spargimento dei liquami a mezzo carro/botte. E' vietato altresì lo spargimento di liquami in altre giornate ove si svolgono manifestazioni o attività di particolare interesse del Comune in tutto il periodo dell'anno, e ciò per motivi di salubrità pubblica. In merito sarà compito degli Uffici Comunali informare i soggetti interessati per le giornate in cui verranno svolte le succitate manifestazioni e/o attività.

- 2) di incaricare l'Ufficio di Polizia Municipale degli adempimenti riguardanti l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 5 SANZIONI

1. A chiunque violi il divieto di cui all'articolo precedente sarà comminata una sanzione pecuniaria da €. 100,00 fino a €. 206,00 oltre che, se ricorrono fattispecie di reato, la denuncia alle competente autorità giudiziaria.

2. Tutte le trasgressioni al presente regolamento ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi o regolamenti generali, saranno punite a seguito di provvedimento dell'organo comunale competente inerente l'accertamento diretto su segnalazione degli Uffici comunali competenti. In tutti i casi di recidiva alla trasgressione del presente regolamento è previsto il pagamento della sanzione pecuniaria massima prevista per ogni singola violazione, calcolata nella misura doppia.

ART. 6 DEROGHE

1. E' ammessa deroga alle norme del presente regolamento su richiesta del soggetto interessato e per motivi contingibili e debitamente motivati, ciò previa adozione di apposito provvedimento sindacale che disciplina le attività da compiere in seguito alla richiesta stessa.

ART. 7 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative di cui al precedente articolo 2.

ART. 8

1. Le disposizioni del presente regolamento debitamente pubblicate all'albo pretorio del Comune e nei luoghi pubblici entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della delibera consiliare della stessa.